

Accordo

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati

Concluso il 14 settembre 1950
Entrato in vigore il 14 settembre 1950
(Stato 27 luglio 1999)

In applicazione del trattato concluso il 7 dicembre 1875² tra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro-ungarica per regolare i rapporti di domicilio degli attinenti dei due Stati, le cui disposizioni sono state dichiarate applicabili dal trattato concluso il 25 maggio 1925³ tra la Svizzera e l'Austria e rimangono in vigore in virtù di un accordo concluso tra i Governi svizzero e austriaco⁴, il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini austriaci hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni nella Svizzera, al permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale svizzera del 26 marzo 1931⁵ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.⁶ Tale permesso consente loro, senza limitazione di durata e senza condizioni, di soggiornare su tutto il territorio della Svizzera e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni riservate unicamente ai cittadini svizzeri conformemente a una prescrizione legale.

Art. 2

I cittadini svizzeri beneficiano in Austria della libertà di domicilio, non sono sottoposti all'obbligo del visto e hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare

RU 1951 657

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RS 0.142.111.631

³ RS 0.196.116.3

⁴ RS 0.196.116.32 (lett. B n. II 1)

⁵ [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: l'art. 34 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).

di cinque anni in Austria, a un «Befreiungsschein» ai sensi delle prescrizioni in vigore sull'occupazione dei lavoratori stranieri.⁷ L'autorizzazione formale di scegliere e di esercitare un mestiere sarà loro concessa per una durata illimitata, conformemente all'articolo 8 capoverso (2) dell'ordinanza austriaca sui mestieri. Essi avranno in tal modo il diritto di soggiornare su tutto il territorio della Repubblica austriaca e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini austriaci. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni esclusivamente riservate ai cittadini austriaci conformemente a una prescrizione legale.

Art. 3⁸

I coniugi e i figli di meno di 18 anni beneficiano anch'essi dei diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 e 2, purché vivano nella stessa economia domestica.

Art. 4

Il periodo di cinque anni previsto dagli articoli 1 e 2 non è considerato interrotto se lo straniero si assenta temporaneamente dallo Stato di residenza e l'assenza non supera ogni volta sei mesi.⁹ La durata d'assenza ammessa può essere eccezionalmente prolungata a domanda giustificata da circostanze speciali. Soggiorni temporanei per ragioni quali studio, tirocinio o cura non sono presi in considerazione per il computo del periodo di cinque anni.¹⁰

Art. 5

Il presente accordo non ha effetto sulle prescrizioni legali dei due Stati contraenti concernenti la scadenza e il ritiro dei permessi di domicilio o di soggiorno. La perdita di tali permessi implica la soppressione di tutti gli altri diritti e vantaggi indicati negli articoli 1 e 2.

Art. 6

I documenti giustificativi relativi ai diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 a 3 possono, per ragioni di controllo, essere limitati nel tempo.

Art. 7

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e avrà effetto fintanto che non sarà stato disdetto mediante preavviso di sei mesi.

⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU **1999** 1863).

⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU **1999** 1863).

⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU **1999** 1863).

¹⁰ Per. 3 introdotto dal n. 5 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU **1999** 1863).

Vienna, 14 settembre 1950.

Per il
Consiglio federale svizzero:
O. Seifert

Per il
Governo federale austriaco:
Gruber

